

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 282

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
13 ottobre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1515/2006 del Consiglio, del 10 ottobre 2006, che abroga il dazio anti-dumping sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia, chiude i procedimenti relativi a tali importazioni, in seguito a riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Thailandia** 1

- Regolamento (CE) n. 1516/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11

- ★ **Regolamento (CE) n. 1517/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Spagna** 13

- Regolamento (CE) n. 1518/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 15

- Regolamento (CE) n. 1519/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 17

- Regolamento (CE) n. 1520/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007 21

- Regolamento (CE) n. 1521/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 23

- Regolamento (CE) n. 1522/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004 27

- Regolamento (CE) n. 1523/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 29

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CE) n. 1524/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mediterraneo per le navi battenti bandiera francese	32
Regolamento (CE) n. 1525/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	34
Regolamento (CE) n. 1526/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006	36
Regolamento (CE) n. 1527/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006	37
Regolamento (CE) n. 1528/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1421/2006	38
Regolamento (CE) n. 1529/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 13 ottobre 2006	39
Regolamento (CE) n. 1530/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali	42
Regolamento (CE) n. 1531/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 1001 90	43

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/685/CE:


★ Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2006, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2006) 4363] ⁽¹⁾	44
---	----

2006/686/CE:

★ Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativa all'assegnazione ai Paesi Bassi di giorni di pesca aggiuntivi nello Skagerrak, zona IV, divisione IIa (acque CE), divisioni VIIa e VIa [notificata con il numero C(2006) 4777] ⁽¹⁾	50
---	----

2006/687/CE:

★ Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativa a programmi che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle TSE e a programmi per l'eradicazione della BSE e della scrapie [notificata con il numero C(2006) 4784]	52
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2006 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2006

che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia, chiude i procedimenti relativi a tali importazioni, in seguito a riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

portato all'istituzione di tali misure viene chiamata «inchiesta iniziale 2».

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

- (3) Le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2852/2000 erano dazi *ad valorem*, tranne nel caso delle importazioni di un produttore esportatore indiano il cui impegno era stato accettato con la decisione 2000/818/CE della Commissione ⁽⁴⁾. In seguito a un riesame intermedio relativo al dumping e al pregiudizio, le misure sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea sono state modificate e rinnovate per cinque anni dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio ⁽⁵⁾.

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

2. Domande di riesame

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Nel luglio 2000, con il regolamento (CE) n. 1522/2000 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco («fibre di poliesteri in fiocco» o «FPF») originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali misure viene chiamata «inchiesta iniziale 1».
- (2) Nel dicembre 2000, con il regolamento (CE) n. 2852/2000 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PPF originarie dell'India e della Repubblica di Corea. L'inchiesta che ha

- (4) In seguito alla pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza, uno relativo alle misure antidumping applicate alle importazioni di PPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia ⁽⁶⁾ e l'altro relativo alle misure antidumping applicate alle importazioni di PPF originarie dell'India ⁽⁷⁾, la Commissione ha ricevuto, il 13 aprile 2005 e il 23 settembre 2005, le richieste di riesaminare tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (5) Le richieste sono state presentate dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS) per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di PPF. Esse sono motivate dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 116.

⁽⁵⁾ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU C 261 del 23.10.2004, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU C 130 del 27.5.2005, pag. 8.

- (6) Inoltre, è pervenuta una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1522/2000 presentata dalla società Tuntex (Thailand) Public Company Limited (di seguito «Tuntex»), produttrice thailandese di FPF soggetta alle misure antidumping in vigore.
- (7) Nella sua domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Tuntex ha fornito elementi di prova prima facie a sostegno del fatto che, per quanto la concerne, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che si tratta di un cambiamento definitivo. La Tuntex ha inoltre fornito prove che dimostrano che se si effettuasse un confronto tra il valore normale basato sui prezzi di costo/prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione sul mercato di un paese terzo, il dumping verrebbe ridotto notevolmente rispetto al livello della misura attuale (27,7 %). La Tuntex ha quindi sostenuto che per controbilanciare il dumping non fosse più necessario mantenere le misure al livello attuale, stabilito in base al livello di dumping precedentemente calcolato.
- (8) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l'apertura di due riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, e di un riesame, limitato nella portata all'esame del dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, la Commissione ha avviato tre riesami con avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

3. Inchieste

- (9) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio dei riesami in previsione della scadenza i produttori dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia, gli importatori, gli utilizzatori e le loro associazioni nella Comunità notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori in questione, il CIRFS e i produttori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato negli avvisi di apertura.
- (10) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame intermedio parziale la Tuntex e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno anche avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (11) Considerato il numero elevato di produttori indiani, indonesiani, thailandesi e comunitari elencati nelle domande di riesame in previsione della scadenza, nonché

l'alto numero di importatori comunitari di FPF notoriamente interessati, è stata presa in considerazione l'eventualità di ricorrere ad un campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti sopra menzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura.

- (12) In seguito all'esame delle informazioni fornite e in considerazione del numero esiguo di produttori in India, Indonesia e Thailandia che hanno dimostrato la loro disponibilità a cooperare, è stato deciso che il campionamento non era necessario per quanto riguarda i produttori di questi paesi.
- (13) Nessun importatore ha fornito alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura e quindi il campionamento per gli importatori non è stato necessario. Nessun importatore ha in effetti collaborato ai riesami.
- (14) Dieci produttori comunitari hanno compilato il formulario di campionamento e si sono impegnati formalmente a collaborare all'inchiesta. Fra queste dieci società ne sono state scelte cinque, rappresentative dell'industria comunitaria in termini di volume di produzione e di vendita di FPF nella Comunità. Questo campione ha costituito il massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita di FPF nella Comunità che potesse essere esaminato adeguatamente nel periodo di tempo disponibile.
- (15) I questionari sono stati quindi inviati ai cinque produttori comunitari inseriti nel campione, ai produttori australiani e a quelli che hanno cooperato al campionamento per il proprio paese, nonché agli utilizzatori noti. I cinque produttori comunitari non inseriti nel campione sono stati invitati a fornire informazioni su alcuni indicatori di pregiudizio e a esprimersi sull'impatto dell'abrogazione o del mantenimento delle misure antidumping.
- (16) Sono pervenute le risposte di quattro dei cinque produttori comunitari inseriti nel campione (quindi il campione rappresenta il 38 % della produzione e delle vendite comunitarie), di 1 produttore australiano, 3 produttori indiani, 4 produttori indonesiani, 4 produttori thailandesi (2 tra loro collegati) e 8 utilizzatori. Due associazioni di utilizzatori hanno fornito un contributo. Inoltre, 4 dei 5 produttori comunitari non inseriti nel campione hanno fornito le informazioni richieste (quindi i produttori che hanno collaborato rappresentano il 60 % della produzione comunitaria).

⁽¹⁾ GU C 174 del 14.7.2005, pag. 15; GU C 307 del 3.12.2005, pag. 2; GU C 323 del 20.12.2005, pag. 21.

(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'analisi e ha effettuato controlli di verifica nelle sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari selezionati per il campione:

Advansa GmbH, Hamm, Germania

Elana, Branch Office of Boryszew S.A., Torun, Polonia

La Seda de Barcelona S.A., El Prat de Llobregat, Spagna

Wellman International Limited, Mullagh, Irlanda;

b) produttori australiani:

Leading Synthetics Pty Ltd., Campbellfield;

c) produttori indiani:

Futura Polyesters Limited, Chennai

Indo Rama Synthetics (India) Ltd., Nagpur

Reliance Industries Limited, Mumbai;

d) produttori indonesiani:

P.T. Global Fiberindo, Tangerang

P.T. Indo-Rama Synthetics Tbk., Giacarta

P.T. Pania Indosyntec Tbk., Bandung

P.T. Susilia Indah Synthetic Fibers Industries, Tangerang;

e) produttori thailandesi:

New World Polyester Co., Ltd., Samutprakarn

Teijin Polyester (Thailand) Limited, Bangkok

Teijin (Thailand) Limited, Bangkok

Tuntex (Thailand) Public Company Limited, Bangkok.

(18) Per quanto riguarda i riesami in previsione della scadenza, l'inchiesta relativa alla continuazione e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il

periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005 («periodo d'inchiesta del riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità della continuazione o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la fine del PIR («periodo considerato»). Il periodo d'inchiesta utilizzato nel riesame intermedio parziale per l'inchiesta sul dumping è uguale al PIR utilizzato nei riesami in previsione della scadenza.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(19) La definizione del prodotto in esame corrisponde a quella usata nelle inchieste iniziali di cui ai considerando 1 e 2.

(20) Il prodotto in esame è costituito da fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Tale prodotto è comunemente denominato «fibre di poliesteri in fiocco», abbreviato FPF.

(21) Si tratta di un materiale di base utilizzato in diverse fasi del processo di fabbricazione dei prodotti tessili. Le FPF sono utilizzate per la filatura, ovvero la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessuti, dopo essere state eventualmente mescolate con altre fibre come il cotone o la lana, o per le lavorazioni di riempimento, quali l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, ad esempio cuscini, sedili per automobili e giacche.

(22) Il prodotto è venduto in diverse tipologie di prodotto identificabili con diverse specifiche come denaro o decitex, tenacità, lucentezza e trattamento al silicone. Dal punto di vista della produzione, si può distinguere tra FPF vergini, prodotte direttamente da materie prime, e FPF rigenerate, prodotte da poliesteri riciclati. Infine, la qualità può essere superiore o inferiore.

(23) L'inchiesta ha rilevato che tutti i tipi del prodotto in esame definito al considerando 20, presentano, nonostante differenze a livello dei parametri descritti al considerando precedente, le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Pertanto, ai fini dei presenti riesami, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati un unico prodotto.

2. Prodotto simile

- (24) I presenti riesami hanno dimostrato che il prodotto in esame e le FPF prodotte e vendute sui mercati interni dei paesi interessati nonché le FPF prodotte e vendute nella Comunità dai produttori comunitari hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Questi prodotti sono perciò considerati un prodotto simile a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DI UNA CONTINUAZIONE O REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (25) Per quanto riguarda i riesami in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, è stato esaminato se il dumping fosse attualmente applicato e se la scadenza delle misure comportasse o meno la continuazione o reiterazione del dumping.
- (26) Durante il PIR le esportazioni di FPF originarie dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia («paesi in questione») verso la Comunità sono state trascurabili. Secondo Eurostat, nel PIR le importazioni dai paesi in questione ammontavano solo a 1 056 t (0,1 % del consumo comunitario), mentre nei periodi delle inchieste iniziali superavano le 69 000 t.
- (27) Nel PIR le vendite all'esportazione nella Comunità di FPF da parte dei paesi che hanno collaborato sono state nulle o trascurabili e quindi non è stato possibile eseguire calcoli rappresentativi di dumping per stabilire il rischio di una continuazione del dumping.
- (28) Di conseguenza, per l'analisi del rischio di reiterazione del dumping sono stati presi in considerazione, tra l'altro, i prezzi di esportazione verso altri paesi terzi.
- (29) Visti i risultati dei riesami in previsione della scadenza sotto riportati, non è stato ritenuto necessario continuare il riesame intermedio richiesto dalla Tuntex.

2. Probabilità di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure

2.1. Australia

Osservazioni preliminari

- (30) L'unico produttore di FPF in Australia ha interrotto le esportazioni di FPF verso tutti i mercati, compreso quello comunitario, nel 2003. L'impresa ha investito in una nuova linea di produzione flessibile, presumibilmente per coprire solo una parte regionale del mercato australiano di FPF, principalmente il mercato dello stato di Victoria in cui ha sede.

Rapporto tra il livello dei prezzi nazionale e quello comunitario

- (31) Dato che nel PIR non sono state effettuate esportazioni verso altri paesi, i prezzi nazionali australiani, che risultavano in perdita ma erano superiori al costo variabile, sono stati confrontati e si sono rivelati notevolmente inferiori al prezzo medio dei produttori comunitari nel PIR. Ciò indica che l'impresa potrebbe avere un incentivo a riprendere le esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure. Tuttavia, come indicato sotto al considerando 32, l'impresa non ha la capacità di riprendere un volume significativo di esportazioni verso la Comunità.

Capacità produttiva inutilizzata e scorte

- (32) Sebbene l'utilizzazione delle capacità del produttore australiano non sia stata molto elevata nel PIR, la capacità inutilizzata disponibile costituisce una percentuale esigua del consumo comunitario (nettamente inferiore allo 0,5 %). Anche se tutta questa capacità inutilizzata fosse venduta alla Comunità a prezzi di dumping in seguito all'abrogazione delle misure in vigore, gli effetti sul mercato comunitario sarebbero minimi. Le scorte non sono un indicatore significativo per quanto riguarda le FPF prodotte in Australia, poiché il prodotto è venduto soprattutto su ordinazione dei clienti.
- (33) Si ricorda infine che l'impresa non esporta FPF verso altri paesi terzi dal 2003, indipendentemente dall'esistenza di una analoga capacità inutilizzata in detto periodo. Si conclude quindi che non esiste il rischio di reiterazione di un volume significativo di esportazioni in dumping dall'Australia verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure vigenti.

2.2. *India*

Osservazioni preliminari

- (34) Hanno collaborato all'inchiesta tre produttori indiani di FPF, due dei quali hanno effettuato modeste vendite all'esportazione nella Comunità nel PIR, mentre il terzo non ha esportato verso la Comunità. Va notato che uno dei produttori che hanno collaborato aveva tre imprese collegate produttrici di FPF in India. Questi produttori collegati non sono stati però indagati separatamente, poiché nel PIR solo uno di loro ha effettuato alcune vendite dirette di FPF, molto limitate e tutte sul mercato interno.
- (35) Durante il PIR in India esisteva almeno un piccolo produttore di FPF che non ha collaborato all'inchiesta. Per questo/i produttore/i non cooperante/i, sono state analizzate le informazioni disponibili di Eurostat e di altre fonti. In base ad esse è risultato che nel PIR anche le esportazioni indiane di FPF verso la Comunità dei produttori non cooperanti erano trascurabili. Tuttavia, per le imprese che non hanno collaborato non erano disponibili informazioni affidabili riguardanti la capacità e il volume di produzione, le scorte e le vendite. In questo contesto e in assenza di prove contrarie, i risultati per qualsiasi impresa non cooperante sono stati considerati in linea con quelli stabiliti per le imprese cooperanti.
- (36) Poiché le esportazioni verso la Comunità non erano sufficienti per un'analisi del dumping rappresentativa nel PIR e per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati analizzati i prezzi praticati dai produttori cooperanti sugli altri mercati di esportazione, la loro capacità produttiva e le scorte. L'analisi si è basata sulle informazioni fornite dai produttori cooperanti menzionati al considerando 17.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi in India

- (37) In base ai dati dei tre produttori indiani che hanno collaborato è emerso che i prezzi di esportazione verso i paesi terzi erano inferiori a quelli praticati in India. L'inchiesta ha rilevato infatti che la differenza di prezzo variava in generale tra il 15 % e il 27 % nel PIR. Ciò può indicare il rischio di reiterazione del dumping sulle esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

- (38) È stato constatato che nel PIR i prezzi di vendita praticati dai produttori comunitari all'interno della Comunità

erano in media notevolmente superiori ai prezzi di esportazione dei produttori indiani cooperanti verso altri paesi terzi. Questo può indicare che il livello prevalente dei prezzi del prodotto in esame sul mercato comunitario potrebbe rendere quest'ultimo particolarmente attraente per gli esportatori indiani. Si ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, esisterebbe un interesse economico a deviare le esportazioni da paesi non UE al più redditizio mercato comunitario. Tuttavia, poiché i prezzi praticati nella Comunità sono notevolmente superiori ai prezzi di esportazione verso i paesi terzi, è improbabile che si effettuino esportazioni verso la Comunità a prezzi di dumping in caso di abrogazione delle misure.

Capacità produttiva inutilizzata e scorte

- (39) Durante il PIR le tre imprese indiane che hanno collaborato all'inchiesta non disponevano di notevoli capacità inutilizzate. Due di questi importanti produttori hanno però già effettuato considerevoli investimenti nella produzione di FPF, che determinerà un aumento aggregato della loro capacità produttiva annuale di 361 000 t nel 2007. Questi investimenti si baserebbero sugli sviluppi del mercato indiano di FPF, che secondo le loro previsioni avrà una forte crescita quest'anno e nel prossimo futuro. Secondo le informazioni disponibili, il mercato indiano di FPF ha attualmente una dimensione di circa 610 000 t l'anno e va notato che l'aumento suddetto della capacità produttiva rappresenta più del 50 % della capacità produttiva totale dei tre produttori indiani che hanno collaborato nel PIR. Inoltre, secondo le informazioni disponibili, al momento dell'inchiesta esisteva almeno un nuovo produttore di FPF in India in fase d'avvio della produzione per questo prodotto. D'altra parte, il maggiore produttore indiano ha acquisito recentemente un produttore comunitario che non ha collaborato all'inchiesta. Quindi l'esportatore indiano può non avere alcun interesse ad esportare quantità significative di FPF nella Comunità in futuro. I dati dei produttori che hanno collaborato indicano inoltre che le loro vendite sul mercato interno sono aumentate durante il periodo considerato e che continueranno ad aumentare in futuro. Le nuove capacità risponderanno quindi alla crescente domanda interna anche se non è escluso che possa verificarsi talvolta qualche eccesso di capacità.
- (40) I livelli delle scorte dei tre produttori indiani non hanno subito alcun cambiamento rilevante nel periodo considerato. Va notato tuttavia che le scorte non possono essere considerate un indicatore significativo nel caso dell'India, poiché uno dei produttori cooperanti basa la sua produzione sulle ordinazioni dei clienti e un altro produce notevoli quantità di FPF per uso vincolato.

- (41) In generale si ritiene che non sussista il rischio di ripresa di quantità considerevoli di esportazioni verso la Comunità e che, anche se una parte delle nuove capacità produttive dell'India finisce nella Comunità in caso di abrogazione delle misure, è improbabile che queste esportazioni vengano effettuate a prezzi di dumping (cfr. il considerando 38).

2.3. Indonesia

Osservazioni preliminari

- (42) All'indagine hanno collaborato quattro produttori di FPF indonesiani, nessuno dei quali aveva imprese collegate che producessero FPF in Indonesia. Tre di loro hanno effettuato alcune modeste vendite all'esportazione nella Comunità nel PIR, mentre il quarto non ha esportato verso la Comunità.
- (43) Durante il PIR esistevano almeno cinque produttori attivi di FPF in Indonesia che non hanno collaborato all'inchiesta. Per questi produttori non cooperanti, sono state analizzate le informazioni disponibili di Eurostat e di altre fonti. In base ad esse è risultato che nel PIR anche le esportazioni indonesiane di FPF verso la Comunità dei produttori indonesiani non cooperanti erano trascurabili. Per le imprese che non hanno collaborato non erano disponibili informazioni affidabili riguardanti la capacità e il volume di produzione, le scorte e le vendite. In questo contesto e in assenza di prove contrarie, i risultati per qualsiasi impresa non cooperante sono stati considerati in linea con quelli stabiliti per le imprese cooperanti. La valutazione del rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure si è quindi basata sulle informazioni disponibili, ovvero sulle informazioni fornite dai produttori cooperanti menzionati al considerando 17.
- (44) Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati esaminati anche i prezzi praticati dai produttori cooperanti sugli altri mercati di esportazione nonché la capacità produttiva e le scorte degli esportatori.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi in Indonesia

- (45) Per uno dei quattro produttori indonesiani non cooperanti non sono stati trovati dati sui prezzi di esportazione perché l'impresa non ha esportato FPF per tutto il PIR. Secondo i dati relativi agli altri tre produttori, per due di loro i prezzi di esportazione verso i paesi terzi erano in genere leggermente inferiori ai prezzi praticati sul mercato interno in Indonesia. L'inchiesta ha in effetti rilevato che la differenza di prezzo era in media del 4 % circa nel PIR. Per il terzo produttore, i prezzi di esportazione verso

i paesi terzi sono risultati in generale leggermente superiori ai prezzi del mercato interno indonesiano. Ciò non indica il rischio di reiterazione del dumping sulle esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

- (46) Nel PIR è stato constatato che i prezzi di vendita praticati dai produttori comunitari all'interno della Comunità erano in media notevolmente superiori ai prezzi di esportazione verso i paesi terzi dei produttori indonesiani che hanno collaborato. Questo può indicare che il livello prevalente dei prezzi del prodotto in esame sul mercato comunitario potrebbe rendere quest'ultimo attraente per gli esportatori indonesiani. Si ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure, esisterebbe un interesse economico a deviare le esportazioni da paesi non UE al più redditizio mercato comunitario. Tuttavia, poiché i prezzi praticati nella Comunità sono notevolmente superiori ai prezzi di esportazione verso i paesi terzi, è improbabile che si effettuino esportazioni verso la Comunità a prezzi di dumping in caso di abrogazione delle misure.

Capacità produttiva inutilizzata e scorte

- (47) Nel PIR non esisteva uno schema uniforme per quanto riguarda l'utilizzazione delle capacità dei produttori indonesiani che hanno collaborato. Mentre alcune imprese hanno potuto utilizzare quasi tutte le rispettive capacità installate, altre disponevano di una notevole capacità produttiva inutilizzata. In generale questa capacità inutilizzata era però inferiore al 20 % della loro capacità totale. Non è risultato che nessuna impresa indonesiana cooperante avesse in programma investimenti significativi per una futura espansione della capacità produttiva di FPF. Per quanto riguarda l'utilizzazione delle capacità dei produttori indonesiani che non hanno collaborato, la capacità inutilizzata è stata stimata in base alle informazioni fornite dalle imprese cooperanti e dall'associazione indonesiana dei produttori di FPF. Secondo tali informazioni, la capacità installata dei produttori che hanno collaborato costituisce meno della metà della capacità totale per la produzione di FPF in Indonesia. In base a ciò si ritiene che la capacità produttiva inutilizzata esistente in Indonesia si aggiri al massimo sulle 90 000 t. Inoltre, i dati dei produttori che hanno collaborato indicano che le vendite globali sul mercato interno sono aumentate durante il periodo considerato e che continueranno ad aumentare in futuro. È quindi probabile che la capacità inutilizzata dell'Indonesia venga utilizzata per le vendite sul mercato interno piuttosto che per le esportazioni verso la Comunità.

(48) I livelli delle scorte dei quattro produttori indonesiani non hanno subito alcun cambiamento sostanziale nel periodo considerato. Va notato tuttavia che le scorte non possono essere considerate un indicatore significativo, poiché la produzione di FPF si basa soprattutto sulle ordinazioni dei clienti e/o è destinata a un uso vincolato.

(49) In generale si ritiene che non esista il rischio di ripresa di esportazioni significative verso la Comunità e che, anche se una parte della capacità produttiva inutilizzata dell'Indonesia finisse nella Comunità in caso di abrogazione delle misure, sia piuttosto improbabile che queste esportazioni vengano effettuate a prezzi di dumping, per le ragioni indicate ai considerando 45 e 46.

2.4. Thailandia

Osservazioni preliminari

(50) In Thailandia la Commissione conosce otto produttori di FPF, quattro dei quali hanno collaborato all'attuale inchiesta. Solo uno di questi ha esportato una modesta quantità di FPF nella Comunità nel PIR.

(51) Le informazioni relative alle scorte e alle vendite su mercati diversi da quelli comunitari riguardano solo i produttori cooperanti. È stato possibile però ottenere dati sulla capacità produttiva thailandese dall'associazione dei fabbricanti di fibre sintetiche della Thailandia (Thai Synthetic Fiber Manufacturer's Association) e giungere così ad una stima del volume di produzione di tutti i produttori thailandesi. La stima si basa sull'ipotesi che l'utilizzazione delle capacità dei produttori non cooperanti sia simile a quella dei produttori cooperanti. In questo contesto e in assenza di prove contrarie, i risultati per le imprese che non hanno collaborato sono stati considerati in linea con quelli stabiliti per le imprese cooperanti.

(52) Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati esaminati i prezzi praticati dai produttori cooperanti sui mercati di esportazione non comunitari, nonché la capacità produttiva thailandese e le scorte dei produttori cooperanti.

(53) Secondo Eurostat, nel PIR i volumi delle importazioni originarie della Thailandia sono stati trascurabili.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi in Thailandia

(54) Secondo i dati forniti dai quattro produttori che hanno collaborato, le vendite a paesi terzi sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno o inferiori al costo di produzione, con differenze tra il

10 % e il 15 %. Ciò può indicare il rischio di reiterazione del dumping sulle esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.

Rapporto tra i prezzi di esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

(55) Poiché i prezzi di esportazione verso i paesi terzi praticati dai produttori thailandesi che hanno collaborato erano in media notevolmente inferiori ai prezzi di vendita praticati nella Comunità dai produttori comunitari, il livello prevalente dei prezzi delle FPF registrato sul mercato comunitario potrebbe rendere quest'ultimo attraente per i produttori thailandesi in caso di abrogazione delle misure antidumping. Si ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, esisterebbe un interesse economico a deviare le esportazioni dai paesi terzi al più redditizio mercato comunitario. Tuttavia, poiché i prezzi praticati nella Comunità sono notevolmente superiori ai prezzi di esportazione verso i paesi terzi, è improbabile che si effettuino esportazioni verso la Comunità a prezzi di dumping in caso di abrogazione delle misure.

Capacità produttiva inutilizzata e scorte

(56) L'utilizzazione delle capacità dei produttori che hanno collaborato è stata piuttosto elevata nel periodo considerato, aggirandosi in media sul 92 %. Con questo livello di utilizzazione delle capacità e supponendo che i produttori che non hanno collaborato abbiano un livello simile di utilizzazione delle capacità, nel PIR i produttori thailandesi avevano una capacità inutilizzata inferiore a 50 000 t. Sebbene questa capacità possa essere utilizzata in parte per riprendere le esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure, vista la quota cospicua di vendite sul mercato interno e il gran numero di mercati d'esportazione riforniti dai produttori cooperanti, è improbabile che volumi significativi di FPF possano finire sul mercato comunitario.

(57) Le scorte non sono un indicatore significativo per quanto riguarda le FPF prodotte in Thailandia. La produzione si basa soprattutto sulle ordinazioni dei clienti e quindi le scorte sono costituite principalmente da FPF destinate ad essere spedite ad acquirenti già noti.

(58) In generale si ritiene che non esista il rischio di ripresa di quantità significative di esportazioni verso la Comunità e che, anche se una parte della capacità produttiva inutilizzata in Thailandia finisse nella Comunità in caso di abrogazione delle misure, è piuttosto improbabile che queste esportazioni siano effettuate a prezzi di dumping, per le ragioni indicate al considerando 55.

2.5. Conclusioni

- (59) Per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono state analizzate le capacità inutilizzate, le scorte non utilizzate e le politiche dei prezzi e delle esportazioni nei vari mercati.
- (60) La valutazione ha rivelato che, anche se in Australia, India, Indonesia e Thailandia esistono capacità produttive inutilizzate che potrebbero determinare la ripresa delle esportazioni verso la Comunità in caso di scadenza delle misure, non vi è motivo di ritenere che queste esportazioni avranno un volume considerevole e, soprattutto, non è probabile che siano effettuate a prezzi di dumping come è risultato dalle inchieste iniziali.
- (61) Di conseguenza, poiché non vi è alcun rischio di reiterazione di esportazioni in dumping dai paesi interessati in grado di recare pregiudizio, non è necessario analizzare il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse della Comunità. Pertanto, occorre abrogare le misure sulle importazioni di PPF originarie dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e chiudere i procedimenti.

D. RIESAME INTERMEDIO PARZIALE CONCERNENTE LA THAILANDIA

- (62) Poiché, conformemente al precedente considerando, occorre abrogare le misure nei confronti della Thailandia e chiudere i procedimenti, è necessario concludere anche il riesame intermedio parziale concernente la Tuntex.

E. COMUNICAZIONE

- (63) Le parti interessate sono state informate riguardo ai fatti essenziali e alle considerazioni in base a cui si è proposta l'abrogazione delle misure esistenti nei confronti dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e la chiusura dei procedimenti. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. I produttori dei paesi interessati e gli utilizzatori della Comunità hanno aderito alle conclusioni sopraindicate. Nonostante l'opposizione del CIRFS e di alcuni produttori comunitari, in generale le osservazioni presentate non erano tali da cambiare le conclusioni.
- (64) Il CIRFS e alcuni produttori comunitari hanno sostenuto che i risultati della Commissione sulla capacità inutiliz-

zata e sul dumping indicavano chiaramente il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole.

- (65) Per quanto riguarda l'unico produttore australiano, essi hanno rilevato che non è stato spiegato se la capacità di produzione precedentemente utilizzata per le esportazioni verso la Comunità sia ancora disponibile e, in caso affermativo, se sia probabile che venga riutilizzata in caso di scadenza dei dazi. Essi hanno sottolineato che le vendite sul mercato interno avvenivano al di sotto del valore normale e che, considerando che nell'inchiesta iniziale e in un'inchiesta sul PET, prodotto strettamente associato alle PPF, era stato constatato il dumping pregiudizievole sulle esportazioni verso la Comunità, occorrerebbe concludere che sussiste un rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole.
- (66) Il CIRFS e alcuni produttori comunitari ritengono che un aumento della capacità di due importanti produttori indiani nell'ordine di 361 000 t nel 2007 e l'esistenza di almeno un nuovo produttore di PPF in fase di avvio con una capacità stimata di 180 000 t indichino che la capacità indiana globale supererà la domanda interna di PPF di oltre 300 000 t entro il 2010. Questo fatto, insieme a margini di dumping tra il 15 % e il 27 % sulle esportazioni verso i paesi terzi nel PIR e al fatto che la Commissione stessa abbia ammesso che il livello dei prezzi predominante sul mercato comunitario potrebbe rendere quest'ultimo attraente per i produttori indiani, dimostra che esiste indubbiamente il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole in caso di abrogazione delle misure.
- (67) Per quanto riguarda l'Indonesia, essi hanno sottolineato che la Commissione trae conclusioni solo dall'analisi dei quattro produttori che hanno collaborato, mentre il mercato e la situazione finanziaria dei produttori che non hanno collaborato, che secondo le stime della Commissione dispongono di più della metà della capacità installata totale dell'Indonesia, sono molto più preoccupanti. Essi hanno rilevato inoltre che esistono 140 000 t di capacità inutilizzata, vale a dire 50 000 t in più rispetto alla stima della Commissione, e che vi sarà un eccesso di capacità superiore a 100 000 t ancora per alcuni anni. Anche le 90 000 t di capacità inutilizzata stimata dalla Commissione rendono probabile che i produttori indonesiani, che hanno già contatti commerciali nella Comunità per le vendite di filati di poliesteri, aumentino considerevolmente le loro esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure. Poiché i loro margini sulle esportazioni verso i paesi terzi sono ancora superiori ai livelli minimi, le importazioni originarie dell'Indonesia sarebbero effettuate a prezzi di dumping pregiudizievole.

- (68) Il CIRFS e alcuni produttori comunitari hanno notato che i margini di dumping tra il 10 % e il 15 % sulle esportazioni verso i paesi terzi dei produttori thailandesi che hanno collaborato, la notevole capacità inutilizzata e il fatto che i produttori thailandesi di FPF esportino già filati tessili di poliesteri nella Comunità indicano chiaramente il rischio di una rapida reiterazione del dumping sulle importazioni provenienti dalla Thailandia in caso di abrogazione delle misure.
- (69) Essi hanno sostenuto inoltre che paesi come la Cina, l'India e il Vietnam, che fino a poco tempo fa erano importatori netti di FPF ed importanti mercati di esportazione per i paesi interessati, hanno installato capacità tali che fra poco saranno esportatori netti e quindi accentueranno la pressione sui paesi interessati a riprendere l'esportazione di quantità significative verso la Comunità a prezzi di dumping pregiudizievoli.
- (70) Infine, un produttore comunitario ha sottolineato l'importanza strategica delle industrie di riciclo a monte, che potrebbero risentire del ridimensionamento o della cessazione di attività dei produttori comunitari di FPF.
- (71) In un riesame in previsione della scadenza le conclusioni sul rischio di continuazione o reiterazione del dumping e del pregiudizio sono di ordine probabilistico e quindi comportano un elemento di valutazione. Globalmente, i fatti concernenti la capacità e l'utilizzazione delle capacità nei paesi interessati indicati nell'inchiesta non sono stati contestati. Il CIRFS ed alcuni produttori comunitari hanno semplicemente espresso una previsione diversa circa il rischio di reiterazione delle esportazioni di FPF in dumping verso la Comunità per i paesi interessati. Essi hanno cercato di comprovare le previsioni con riferimenti a prodotti diversi dalle FPF. Il fatto che alcuni produttori dei paesi interessati esportino altri prodotti verso la Comunità non indica però di per sé il rischio di una ripresa di esportazioni significative di FPF in dumping verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.
- (72) Nel caso in esame il fatto che nel PIR la differenza di prezzo tra le esportazioni dall'India, dall'Indonesia e dalla Thailandia verso paesi terzi e le loro vendite sul mercato interno sia risultata notevolmente più bassa di quella constatata nell'inchiesta iniziale sulle loro esportazioni verso la Comunità, indica che la situazione dei prezzi sui mercati è cambiata. Inoltre, il fatto che i prezzi nella Comunità siano molto più alti dei prezzi di vendita nei paesi terzi, indica che tali differenze di prezzo possono anche essere inferiori, se non negative, in caso di una ripresa di esportazioni significative da questi tre paesi verso la Comunità. Pertanto, nelle circostanze attuali non si prevede che le esportazioni da questi paesi verso la Comunità possano essere oggetto di dumping. Si ricorda che nel PIR non è stata effettuata alcuna esportazione dall'Australia e quindi tali constatazioni non valgono per questo paese.
- (73) In India, Indonesia e Thailandia, inoltre, l'utilizzazione della capacità era generalmente alta, i mercati interni importanti e in alcuni casi in rapida crescita. In India il 90 % delle vendite dei produttori cooperanti è stato effettuato sul mercato interno nel PIR. In Indonesia, lo stesso dato era dell'80 %. In Thailandia questa quota si aggirava attorno al 40 % e la capacità inutilizzata stimata era piuttosto bassa e comunque notevolmente inferiore a quella dell'India e dell'Indonesia. Non sono stati presentati dati che indicassero una diversa situazione dei produttori che non hanno collaborato in questi paesi. Per quanto riguarda l'Australia, non vi sono indicazioni che in caso di abrogazione delle misure la capacità precedente dell'unico produttore possa essere reinstallata facilmente e utilizzata per riprendere le esportazioni verso la Comunità. Come già detto, la capacità esistente in Australia, anche se utilizzata interamente per le esportazioni verso la Comunità, non raggiungerebbe una quota superiore alla soglia minima dell'1 % del mercato comunitario. Si ritiene pertanto che non esistano indicazioni che le capacità inutilizzate possano essere utilizzate per riprendere esportazioni significative verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure.
- (74) Per quanto riguarda la tesi che taluni paesi terzi dispongano di nuove capacità e possano ridurre o persino cessare le importazioni in futuro, con conseguenti maggiori capacità inutilizzate per le esportazioni verso la Comunità, va notato che non vi sono indicazioni che la domanda di FPF in rapida crescita a livello mondiale cessi in un prossimo futuro. A tale riguardo, va notato inoltre che la capacità esistente nella Comunità ha potuto coprire al massimo il 60 % della crescente domanda comunitaria nel PIR. Di conseguenza, non si prevede una situazione imminente di eccesso di capacità a livello mondiale né che detta situazione potrebbe avere effetti significativi sul mercato comunitario.
- (75) Infine, le industrie del riciclo a monte potrebbero effettivamente risentire del ridimensionamento o della cessazione di attività dei produttori comunitari di FPF, poiché sono i maggiori consumatori di scaglie di bottiglie. Tuttavia, questa considerazione è irrilevante per determinare il rischio di ripresa delle esportazioni in dumping dai paesi interessati. Si ritiene quindi che le osservazioni del CIRFS e di alcuni produttori comunitari non possano modificare la conclusione che non sussiste alcun rischio di ripresa di esportazioni significative in dumping verso la Comunità dai paesi interessati e che pertanto occorre abrogare le misure e chiudere i procedimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Le misure antidumping sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie dell'Australia, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia imposte dai regolamenti (CE) n. 1522/2000 e (CE) n. 2852/2000 sono abrogate e i procedimenti concernenti tali importazioni sono chiusi.

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie della Thailandia è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. HEINÄLUOMA

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	76,1
	096	33,6
	204	43,7
	999	51,1
0707 00 05	052	66,6
	999	66,6
0709 90 70	052	87,3
	999	87,3
0805 50 10	052	65,6
	388	56,3
	524	57,2
	528	58,1
	999	59,3
0806 10 10	052	93,5
	092	44,8
	096	48,4
	400	178,4
	999	91,3
0808 10 80	388	86,4
	400	96,2
	508	74,9
	512	82,4
	720	74,9
	800	177,6
	804	99,6
999	98,9	
0808 20 50	052	103,3
	999	103,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di decidere un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) La Spagna ha chiesto l'apertura di una distillazione di crisi per i vini di qualità rossi prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) del suo territorio. In particolare si tratta di vini di qualità rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e di vini di qualità rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta. Sul mercato di questi v.q.p.r.d. rossi sono state registrate notevoli eccedenze, che si traducono in una riduzione dei prezzi e in un preoccupante incremento delle scorte per la fine della campagna in corso. Per invertire questa tendenza negativa e ovviare alla difficile situazione del mercato occorre ricondurre le scorte di v.q.p.r.d. ad un livello ritenuto normale per soddisfare i bisogni del mercato.
- (3) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un quantitativo massimo di 100 000 hl di vini di qualità rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e per un quantitativo massimo di 85 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta.

- (4) La distillazione di crisi aperta dal presente regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, in relazione al provvedimento di distillazione previsto dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle relative alla consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e al versamento di un anticipo.
- (5) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che, nel permettere ai produttori di beneficiare del provvedimento, consenta di ovviare alla turbativa del mercato.
- (6) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole greggio o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento in modo da non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, approvigionato in primo luogo tramite la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 100 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e di 85 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a questo tipo di distillazione.

Articolo 2

Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «contratto»), dal 16 ottobre 2006 al 17 novembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3).

I contratti sono corredati della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.

I contratti non sono trasferibili.

Articolo 3

1. Se il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all'organismo d'intervento supera il quantitativo fissato all'articolo 1, lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione loro applicabile.

2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare i contratti entro il 1° dicembre 2006. L'approvazione riporta la percentuale di riduzione eventualmente applicata e il quantitativo di vino accettato per contratto e indica la possibilità, per il produttore, di recedere dal contratto in caso di applicazione di una riduzione.

Entro il 12 dicembre 2006 lo Stato membro comunica alla Commissione i quantitativi di vino figuranti nei contratti approvati.

3. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare in virtù del presente regolamento.

Articolo 4

1. I quantitativi di vino oggetto di contratti approvati sono consegnati alle distillerie entro l'11 maggio 2007. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 luglio 2007, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

2. La cauzione è svincolata in proporzione ai quantitativi consegnati non appena il produttore fornisce la prova dell'avvenuta consegna alla distilleria.

La cauzione è incamerata in assenza di consegne entro i termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 3 EUR/% vol/hl.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Il titolo alcolometrico minimo di tale prodotto è pari a 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento versa al distillatore per l'alcole greggio consegnato è pari a 3,367 EUR/% vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità all'articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Il distillatore può ricevere un anticipo su tale importo pari a 2,208 EUR/% vol/hl. In tal caso dal prezzo realmente pagato è dedotto l'importo dell'anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 settembre 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1431/2006 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1431/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1431/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 51.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 13 ottobre 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	24,10	24,10
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	52,00	52,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	76,00	76,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	106,75	106,75
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	99,50	99,50

(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1° dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all'articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽³⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la

fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6) In conformità dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7) Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell'atto di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l'utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽³⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 13 ottobre 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (*)**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Descrizione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	segala	—	—
1003 00 90	orzo – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – altri (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granturco: – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾ – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	1,484 — 1,578 1,089 — 1,184 — 1,578 1,578 — 1,578	1,484 — 1,578 1,089 — 1,184 — 1,578 1,578 — 1,578

(*) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1° dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

(EUR/100 kg)

Codice NC	Descrizione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	— — —	— — —
1006 40 00	Rotture	—	—
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

⁽²⁾ Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

⁽⁴⁾ Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1520/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

(2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 280 del 12.10.2006, pag. 14.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 13 ottobre 2006

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,40	5,10
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,40	10,33
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,40	4,91
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,40	9,90
1701 91 00 ⁽²⁾	31,41	9,53
1701 99 10 ⁽²⁾	31,41	5,01
1701 99 90 ⁽²⁾	31,41	5,01
1702 90 99 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può

essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

- (4) In virtù del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana⁽²⁾, approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio⁽³⁾, un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all'esportazione sui prodotti esportati nell'ambito di tale regime.
- (5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 13 ottobre 2006

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L02	EUR/100 kg	13,02	0402 21 99 9400	L02	EUR/100 kg	43,71
	L20	EUR/100 kg	18,61		L20	EUR/100 kg	56,12
0401 30 31 9400	L02	EUR/100 kg	20,34	0402 21 99 9500	L02	EUR/100 kg	44,51
	L20	EUR/100 kg	29,07		L20	EUR/100 kg	57,14
0401 30 31 9700	L02	EUR/100 kg	22,45	0402 21 99 9600	L02	EUR/100 kg	47,67
	L20	EUR/100 kg	32,06		L20	EUR/100 kg	61,18
0401 30 39 9100	L02	EUR/100 kg	13,02	0402 21 99 9700	L02	EUR/100 kg	49,42
	L20	EUR/100 kg	18,61		L20	EUR/100 kg	63,47
0401 30 39 9400	L02	EUR/100 kg	20,34	0402 29 15 9200	L02	EUR/100 kg	—
	L20	EUR/100 kg	29,07		L20	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9700	L02	EUR/100 kg	22,45	0402 29 15 9300	L02	EUR/100 kg	36,43
	L20	EUR/100 kg	32,06		L20	EUR/100 kg	46,74
0401 30 91 9100	L02	EUR/100 kg	25,57	0402 29 15 9500	L02	EUR/100 kg	38,01
	L20	EUR/100 kg	36,54		L20	EUR/100 kg	48,79
0401 30 99 9100	L02	EUR/100 kg	25,57	0402 29 19 9300	L02	EUR/100 kg	36,43
	L20	EUR/100 kg	36,54		L20	EUR/100 kg	46,74
0401 30 99 9500	L02	EUR/100 kg	37,59	0402 29 19 9500	L02	EUR/100 kg	38,01
	L20	EUR/100 kg	53,70		L20	EUR/100 kg	48,79
0402 10 11 9000	L02	EUR/100 kg	—	0402 29 19 9900	L02	EUR/100 kg	40,50
	L20 (1)	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	52,00
0402 10 19 9000	L02	EUR/100 kg	—	0402 29 99 9100	L02	EUR/100 kg	40,76
	L20 (1)	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	52,31
0402 10 99 9000	L02	EUR/100 kg	—	0402 29 99 9500	L02	EUR/100 kg	43,71
	L20	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	56,12
0402 21 11 9200	L02	EUR/100 kg	—	0402 91 11 9370	L02	EUR/100 kg	4,13
	L20	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	5,90
0402 21 11 9300	L02	EUR/100 kg	36,43	0402 91 19 9370	L02	EUR/100 kg	4,13
	L20	EUR/100 kg	46,74		L20	EUR/100 kg	5,90
0402 21 11 9500	L02	EUR/100 kg	38,01	0402 91 31 9300	L02	EUR/100 kg	4,88
	L20	EUR/100 kg	48,79		L20	EUR/100 kg	6,97
0402 21 11 9900	L02	EUR/100 kg	40,50	0402 91 39 9300	L02	EUR/100 kg	4,88
	L20 (1)	EUR/100 kg	52,00		L20	EUR/100 kg	6,97
0402 21 17 9000	L02	EUR/100 kg	—	0402 91 99 9000	L02	EUR/100 kg	15,71
	L20	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	22,46
0402 21 19 9300	L02	EUR/100 kg	36,43	0402 99 11 9350	L02	EUR/100 kg	10,55
	L20	EUR/100 kg	46,74		L20	EUR/100 kg	15,08
0402 21 19 9500	L02	EUR/100 kg	38,01	0402 99 19 9350	L02	EUR/100 kg	10,55
	L20	EUR/100 kg	48,79		L20	EUR/100 kg	15,08
0402 21 19 9900	L02	EUR/100 kg	40,50	0402 99 31 9300	L02	EUR/100 kg	9,40
	L20 (1)	EUR/100 kg	52,00		L20	EUR/100 kg	13,44
0402 21 91 9100	L02	EUR/100 kg	40,76	0403 90 11 9000	L02	EUR/100 kg	—
	L20	EUR/100 kg	52,31		L20	EUR/100 kg	—
0402 21 91 9200	L02	EUR/100 kg	40,99	0403 90 13 9200	L02	EUR/100 kg	—
	L20 (1)	EUR/100 kg	52,64		L20	EUR/100 kg	—
0402 21 91 9350	L02	EUR/100 kg	41,44	0403 90 13 9300	L02	EUR/100 kg	36,09
	L20	EUR/100 kg	53,17		L20	EUR/100 kg	46,33
0402 21 99 9100	L02	EUR/100 kg	40,76	0403 90 13 9500	L02	EUR/100 kg	37,68
	L20	EUR/100 kg	52,31		L20	EUR/100 kg	48,36
0402 21 99 9200	L02	EUR/100 kg	40,99	0403 90 13 9900	L02	EUR/100 kg	40,16
	L20 (1)	EUR/100 kg	52,64		L20	EUR/100 kg	51,53
0402 21 99 9300	L02	EUR/100 kg	41,44	0403 90 33 9400	L02	EUR/100 kg	36,09
	L20	EUR/100 kg	53,17		L20	EUR/100 kg	46,33

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0403 90 59 9310	L02	EUR/100 kg	13,02	0405 90 90 9000	L02	EUR/100 kg	73,66
	L20	EUR/100 kg	18,61		L20	EUR/100 kg	99,32
0403 90 59 9340	L02	EUR/100 kg	19,06	0406 10 20 9640	L04	EUR/100 kg	26,04
	L20	EUR/100 kg	27,22		L40	EUR/100 kg	32,55
0403 90 59 9370	L02	EUR/100 kg	19,06	0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	21,71
	L20	EUR/100 kg	27,22		L40	EUR/100 kg	27,13
0404 90 21 9120	L02	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9830	L04	EUR/100 kg	8,06
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	10,06
0404 90 21 9160	L02	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	9,76
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	12,20
0404 90 23 9120	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	19,33
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	24,15
0404 90 23 9130	L02	EUR/100 kg	36,43	0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	26,24
	L20	EUR/100 kg	46,74		L40	EUR/100 kg	32,80
0404 90 23 9140	L02	EUR/100 kg	38,01	0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	27,89
	L20	EUR/100 kg	48,79		L40	EUR/100 kg	34,85
0404 90 23 9150	L02	EUR/100 kg	40,50	0406 20 90 9919	L04	EUR/100 kg	31,15
	L20	EUR/100 kg	52,00		L40	EUR/100 kg	38,95
0404 90 81 9100	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	3,47
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	8,15
0404 90 83 9110	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	L04	EUR/100 kg	3,47
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	8,15
0404 90 83 9130	L02	EUR/100 kg	36,43	0406 30 31 9950	L04	EUR/100 kg	5,05
	L20	EUR/100 kg	46,74		L40	EUR/100 kg	11,85
0404 90 83 9150	L02	EUR/100 kg	38,01	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	3,47
	L20	EUR/100 kg	48,79		L40	EUR/100 kg	8,15
0404 90 83 9170	L02	EUR/100 kg	40,50	0406 30 39 9700	L04	EUR/100 kg	5,05
	L20	EUR/100 kg	52,00		L40	EUR/100 kg	11,85
0405 10 11 9500	L02	EUR/100 kg	72,00	0406 30 39 9930	L04	EUR/100 kg	5,05
	L20	EUR/100 kg	97,08		L40	EUR/100 kg	11,85
0405 10 11 9700	L02	EUR/100 kg	73,79	0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	5,72
	L20	EUR/100 kg	99,50		L40	EUR/100 kg	13,40
0405 10 19 9500	L02	EUR/100 kg	72,00	0406 40 50 9000	L04	EUR/100 kg	30,62
	L20	EUR/100 kg	97,08		L40	EUR/100 kg	38,27
0405 10 19 9700	L02	EUR/100 kg	73,79	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	31,45
	L20	EUR/100 kg	99,50		L40	EUR/100 kg	39,31
0405 10 30 9100	L02	EUR/100 kg	72,00	0406 90 13 9000	L04	EUR/100 kg	34,85
	L20	EUR/100 kg	97,08		L40	EUR/100 kg	49,89
0405 10 30 9300	L02	EUR/100 kg	73,79	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	36,03
	L20	EUR/100 kg	99,50		L40	EUR/100 kg	51,56
0405 10 30 9700	L02	EUR/100 kg	73,79	0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	36,03
	L20	EUR/100 kg	99,50		L40	EUR/100 kg	51,56
0405 10 50 9500	L02	EUR/100 kg	72,00	0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	35,02
	L20	EUR/100 kg	97,08		L40	EUR/100 kg	50,00
0405 10 50 9700	L02	EUR/100 kg	73,79	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	31,39
	L20	EUR/100 kg	99,50		L40	EUR/100 kg	45,14
0405 10 90 9000	L02	EUR/100 kg	76,50	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	30,79
	L20	EUR/100 kg	103,15		L40	EUR/100 kg	44,07
0405 20 90 9500	L02	EUR/100 kg	67,51	0406 90 27 9900	L04	EUR/100 kg	27,88
	L20	EUR/100 kg	91,01		L40	EUR/100 kg	39,92
0405 20 90 9700	L02	EUR/100 kg	70,20	0406 90 31 9119	L04	EUR/100 kg	25,78
	L20	EUR/100 kg	94,64		L40	EUR/100 kg	36,95
0405 90 10 9000	L02	EUR/100 kg	92,11	0406 90 33 9119	L04	EUR/100 kg	25,78
	L20	EUR/100 kg	124,18		L40	EUR/100 kg	36,95

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 9190	L04	EUR/100 kg	36,71	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	32,72
	L40	EUR/100 kg	52,80		L40	EUR/100 kg	47,05
0406 90 35 9990	L04	EUR/100 kg	36,71	0406 90 86 9200	L04	EUR/100 kg	31,63
	L40	EUR/100 kg	52,80		L40	EUR/100 kg	46,89
0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	34,85	0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	33,89
	L40	EUR/100 kg	49,89		L40	EUR/100 kg	49,55
0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	39,68	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	35,66
	L40	EUR/100 kg	57,42		L40	EUR/100 kg	51,34
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	39,09	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	29,45
	L40	EUR/100 kg	56,38		L40	EUR/100 kg	43,52
0406 90 63 9900	L04	EUR/100 kg	37,57	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	30,07
	L40	EUR/100 kg	54,45		L40	EUR/100 kg	43,95
0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	38,13	0406 90 87 9951	L04	EUR/100 kg	31,95
	L40	EUR/100 kg	55,25		L40	EUR/100 kg	45,74
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	32,08	0406 90 87 9971	L04	EUR/100 kg	31,95
	L40	EUR/100 kg	45,96		L40	EUR/100 kg	45,74
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	32,72	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	31,37
	L40	EUR/100 kg	47,05		L40	EUR/100 kg	44,91
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	29,05	0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	33,61
	L40	EUR/100 kg	41,58		L40	EUR/100 kg	47,89
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	32,53	0406 90 87 9975	L04	EUR/100 kg	33,32
	L40	EUR/100 kg	46,57		L40	EUR/100 kg	47,09
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	30,13	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	31,39
	L40	EUR/100 kg	42,76		L40	EUR/100 kg	45,14
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	31,86	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	26,01
	L40	EUR/100 kg	46,55		L40	EUR/100 kg	38,30
0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	31,56	0406 90 88 9500	L04	EUR/100 kg	26,82
	L40	EUR/100 kg	45,08		L40	EUR/100 kg	38,32
0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	26,06				
	L40	EUR/100 kg	37,47				
0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	32,53				
	L40	EUR/100 kg	46,57				
0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	35,66				
	L40	EUR/100 kg	51,34				

(¹) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:

- a) prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000 0,00 EUR/100 kg
- b) prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200 28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L02: Andorra e Gibilterra.

L20: Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Bulgaria, Romania e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40: Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro⁽²⁾, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, e dopo aver esami-

nato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 10 ottobre 2006.

- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 10 ottobre 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).

ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto	Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura	Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004
Burro	ex 0405 10 19 9500	100,50
Burro	ex 0405 10 19 9700	107,50
Butteroil	ex 0405 90 10 9000	130,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1523/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽³⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.
- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C13	EUR/t	22,09	1104 23 10 9300	C13	EUR/t	18,15
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C13	EUR/t	18,94	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C13	EUR/t	18,94	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C13	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C13	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C13	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C13	EUR/t	3,95
1103 19 40 9100	C13	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C13	EUR/t	28,40	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C13	EUR/t	22,09	1108 11 00 9200	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C13	EUR/t	18,94	1108 11 00 9300	C13	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C13	EUR/t	18,94	1108 12 00 9200	C13	EUR/t	25,25
1103 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C13	EUR/t	25,25
1103 19 30 9100	C13	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C13	EUR/t	25,25
1103 20 60 9000	C13	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C13	EUR/t	25,25
1103 20 20 9000	C13	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C13	EUR/t	0,00
1104 19 69 9100	C13	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C13	EUR/t	0,00
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C13	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C13	EUR/t	24,74
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C13	EUR/t	18,94
1104 19 50 9110	C13	EUR/t	25,25	1702 30 91 9000	C13	EUR/t	24,74
1104 19 50 9130	C13	EUR/t	20,51	1702 30 99 9000	C13	EUR/t	18,94
1104 29 01 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C13	EUR/t	18,94
1104 29 03 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C13	EUR/t	24,74
1104 29 05 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C13	EUR/t	18,94
1104 29 05 9300	C13	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C13	EUR/t	25,92
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C13	EUR/t	17,99
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C14	EUR/t	18,94
1104 23 10 9100	C13	EUR/t	23,67				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10: Tutte le destinazioni.

C11: Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12: Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13: Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14: Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 1524/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mediterraneo per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi sudette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).

ALLEGATO

N.	37
Stato membro	Francia
Stock	BFT/AE045W
Specie	Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>)
Zona	Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo
Data	26 settembre 2006

REGOLAMENTO (CE) N. 1525/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.
- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 30	C01	EUR/t	0
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 50	C01	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 70	C01	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	—	1101 00 15 91 80	C01	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 90	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 1526/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commis-

sione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 ottobre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 1527/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in

caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 ottobre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1421/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1421/2006 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 ottobre 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1421/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 269 del 28.9.2006, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1529/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 13 ottobre 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1442/2006 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1442/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1442/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 271 del 30.9.2006, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1512/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 21).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 13 ottobre 2006

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	0,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	28,88
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	28,88
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(29.9.2006-11.10.2006)

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	146,20 (***)	85,10	163,76	153,76	133,76	125,60
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	18,83	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	14,83	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 24,22 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 32,75 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1530/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato

pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 10, 11 e 12 ottobre 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 presentate il 10, 11 e 12 ottobre 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1263/2006 (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2006****relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 1001 90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 27 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti pre-fissazione delle restituzioni per i prodotti del codice NC

1001 90 sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 12 ottobre 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1001 90 presentate il 12 ottobre 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2006

recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2006) 4363]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/685/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/634/CE della Commissione ⁽²⁾ approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. Tali programmi sono intesi ad autorizzare lo Stato membro ad avviare successivamente le procedure per una zona o azienda situata in una zona non riconosciuta, ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situate in una zona non riconosciuta, per quanto concerne una o più delle malattie dei pesci, setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(2) Con lettera del 22 novembre 2005, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nella zona Baccino del torrente Taverone. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

(3) Con lettera del 2 febbraio 2006, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nella zona Valle Sessera. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

(4) Con lettera del 21 febbraio 2006, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nella zona della valle del torrente Bondo. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

(5) Con lettera del 22 maggio 2006, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nella zona Fosso Melga. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.

(6) Il programma applicabile all'intero territorio di Cipro è stato ultimato. Esso dev'essere perciò depennato dall'allegato I della decisione 2003/634/CE.

(7) È stato ultimato il programma applicabile all'Azienda agricola Bassan Antonio nella regione Veneto. Esso pertanto dev'essere depennato dall'allegato II della decisione 2003/634/CE.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/770/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33).

(8) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/634/CE.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/634/CE è modificata come segue:

1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;

2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1. DANIMARCA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA DANIMARCA IL 22 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE:

- il bacino idrografico di FISKEBÆK Å,
- tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup Å, Gudenåen e Grejs Å,
- la DANIMARCA INSULARE.

2. GERMANIA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA GERMANIA IL 25 FEBBRAIO 1999, CHE COMPRENDE:

- una zona situata nel bacino idrografico OBERN NAGOLD.

3. ITALIA

3.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL 6 OTTOBRE 2001, COME MODIFICATO DALLA LETTERA DEL 27 MARZO 2003, CHE COMPRENDE:

Zona Provincia di Bolzano:

- la zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano.

La zona include la parte superiore della ZONA VAL D'ADIGE, ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento.

(NB: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL D'ADIGE rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

3.2. I PROGRAMMI PRESENTATI DALL'ITALIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL 23 DICEMBRE 1996 E IL 14 LUGLIO 1997, CHE COMPRENDONO:

Zona Val di Sole e Val di Non:

- il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

Zona Val d'Adige, parte inferiore:

- i bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano fino alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

(NB: La parte superiore della ZONA VAL D'ADIGE rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.)

Zona Torrente Arnò:

- il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

Zona Val Banale:

- il bacino idrografico che si estende dal corso d'acqua Ambies alla diga idroelettrica.

Zona Varone:

— il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del corso d'acqua Magnone alla cascata.

Zona Alto e Basso Chiese:

— il bacino idrografico che si estende dal fiume Chiese dalla sorgente alla diga Condino, esclusi i bacini idrografici dei torrenti Adanà e Palvico.

Zona Torrente Palvico:

— dal bacino idrografico del torrente Palvico alla diga in calcestruzzo e pietra.

3.3. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE VENETO IL 21 FEBBRAIO 2001, CHE COMPRENDE:

Zona Torrente Astico:

— il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza.

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

3.4. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE UMBRIA IL 20 FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE:

Zona Fosso di Monterivoso: il bacino idrografico del fiume Monterivoso dalle sorgenti alle dighe di Ferentillo.

3.5. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE LOMBARDIA IL 23 DICEMBRE 2003, CHE COMPRENDE:

Zona valle del Torrente Venina:

— il bacino idrografico del fiume Venina, dalle sorgenti ai confini seguenti:

— ad ovest: valle di Livrio,

— a sud: Alpi Orobie dal Passo del Publino a Pizzo Redorta,

— ad est: valli di Armisa e Armisola.

3.6. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE TOSCANA IL 23 SETTEMBRE 2004, CHE COMPRENDE:

Zona Valle di Tosi:

— il bacino idrografico del fiume Vicano di S. Ellero dalle sorgenti allo sbarramento in località Il Greto presso il paese di Raggioli.

3.7. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE TOSCANA IL 22 NOVEMBRE 2005, CHE COMPRENDE:

Bacino del Torrente Taverone:

— il bacino idrografico del torrente Taverone dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell'azienda Il Giardino.

- 3.8. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE PIEMONTE IL 2 FEBBRAIO 2006, CHE COMPRENDE:

Zona Valle Sessera:

— il bacino idrografico del fiume Sessera dalle sorgenti alla diga "Ponte Granero" nel comune di Coggiola.

- 3.9. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE LOMBARDIA IL 21 FEBBRAIO 2006, CHE COMPRENDE:

Zona Valle del Torrente Bondo:

— il bacino idrografico del fiume Bondo dalle sorgenti alla diga di Vesio.

- 3.10. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA PER LA REGIONE LOMBARDIA IL 22 MAGGIO 2006, CHE COMPRENDE:

Zona Fosso Melga — Bagolino:

— il bacino idrografico del fiume Fosso Melga dalle sorgenti alla diga in cui il Fosso Melga scarica le acque nel fiume Caffaro.

4. *FINLANDIA*

- 4.1. IL PROGRAMMA PER ASSICURARE L'INDENNITÀ DALLA VHS ⁽¹⁾, COMPREDENTE MISURE SPECIFICHE DI ERADICAZIONE, PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, COME MODIFICATO CON LETTERE DEL 27 MARZO E 4 GIUGNO 2002, DEL 12 MARZO, 12 GIUGNO E 20 OTTOBRE 2003 E DEL 17 MAGGIO 2005, CHE COMPRENDE:

— tutte le zone costiere della FINLANDIA che attuano misure specifiche di eradicazione:

— la provincia di Åland,

— l'area soggetta a restrizioni di Pyhtää,

— l'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma.

⁽¹⁾ La decisione 2005/770/CE pone termine al programma per quanto riguarda l'IHN, per la quale è stata concessa la qualifica di zona riconosciuta.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA SITUATA IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER QUANTO RIGUARDA UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1. ITALIA

- 1.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE, IL 2 MAGGIO 2000, CHE COMPRENDE:

aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

— Azienda Vidotti Giulio S.n.c., Sutrio.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

relativa all'assegnazione ai Paesi Bassi di giorni di pesca aggiuntivi nello Skagerrak, zona IV, divisione IIa (acque CE), divisioni VIIa e VIa

[notificata con il numero C(2006) 4777]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/686/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

lamentato (CE) n. 51/2006, le autorità olandesi si sono impegnate a ridurre lo sforzo di pesca esercitato nella pesca del pesce piatto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare l'allegato II A, punto 10,

- (4) Tenuto conto dei dati presentati, occorre assegnare ai Paesi Bassi per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007, per le navi che detengono a bordo sfogliare dei raggruppamenti di attrezzi 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii e 4.b.iv, 20 o 22 giorni aggiuntivi in mare, a seconda che le navi siano o no soggette alle condizioni speciali di cui al punto 8.1.c), 8.1.e) e 8.1.i) dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 51/2006.

considerando quanto segue:

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

- (1) Il punto 8 dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 51/2006 precisa il numero massimo di giorni in cui navi comunitarie di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, detenenti a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm, possono trovarsi nello Skagerrak, zona IV, divisioni IIa (acque CE) e VIId, nella divisione VIIa e nella divisione VIa, come definite al punto 2 dell'allegato II A, dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera olandese, detenente a bordo sfogliare dei raggruppamenti di attrezzi menzionati ai punti 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii o 4.b.iv dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 51/2006 e non soggetta a nessuna delle condizioni speciali elencate al punto 8.1 del medesimo allegato, può trovarsi nello Skagerrak, zona IV, divisione IIa (acque CE), nella divisione VIIa e nella divisione VIa, come indicato nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 163 giorni all'anno.

Articolo 2

Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera olandese, detenente a bordo sfogliare dei raggruppamenti di attrezzi menzionati ai punti 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii o 4.b.iv dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 51/2006 e soggetta alle condizioni speciali elencate al punto 8.1.c), 8.1.e) e 8.1.i) del medesimo allegato può trovarsi nello Skagerrak, zona IV, divisione IIa (acque CE), nella divisione VIIa e nella divisione VIa, come indicato nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 177 giorni all'anno.

- (2) Il punto 10 dell'allegato II A autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo le suddette sfogliare, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2002.

- (3) I Paesi Bassi hanno presentato dati che dimostrano che le navi che hanno cessato le attività dal 1° gennaio 2002 esercitavano il 14,18 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2001 dalle navi olandesi presenti nella zona e detenenti a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm. Nel rispetto dello spirito del regio-

⁽¹⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 1).

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

relativa a programmi che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle TSE e a programmi per l'eradicazione della BSE e della scrapie

[notificata con il numero C(2006) 4784]

(2006/687/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5, e l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi per i quali intendono ricevere un contributo finanziario della Comunità. Tali programmi riguardano l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, i controlli volti a prevenire le zoonosi, la sorveglianza di certe encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nonché l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi bovine (BSE) e della scrapie.

(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾, stabilisce norme per la sorveglianza e l'eradicazione delle TSE negli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

(4) Per stabilire gli elenchi dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali, l'elenco dei programmi dei controlli per la prevenzione delle zoonosi e l'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di alcune TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità per il 2007, nonché l'aliquota e

l'importo massimo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascuna misura dei programmi per la Comunità, sia della conformità alle disposizioni tecniche della normativa veterinaria comunitaria pertinente, sia dell'entità degli stanziamenti disponibili.

(5) Gli Stati membri hanno fornito alla Commissione le informazioni che le consentono di valutare l'interesse per la Comunità di assegnare un contributo finanziario ai programmi per il 2007.

(6) La Commissione ha valutato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma presentato dagli Stati membri e ritiene che tali programmi debbano essere inclusi negli elenchi dei programmi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2007.

(7) In considerazione dell'importanza di tali programmi per la protezione della salute pubblica e degli animali e dell'applicazione obbligatoria dei programmi per le TSE in tutti gli Stati membri, occorre garantire il più appropriato livello di assistenza finanziaria da parte della Comunità.

(8) È pertanto opportuno adottare l'elenco dei programmi che possono beneficiare di un contributo finanziario comunitario nel 2007 e fissare l'aliquota e l'importo massimo proposti di tali contributi.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali elencati nell'allegato I possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2007.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

1. I programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi elencati nell'allegato II possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2007.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato II.

Articolo 3

1. I programmi di sorveglianza delle TSE (BSE e scrapie) elencati nell'allegato III possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2007.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato III.

Articolo 4

1. I programmi di eradicazione delle BSE elencati nell'allegato IV possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2007.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato IV.

Articolo 5

1. I programmi di eradicazione della scrapie elencati nell'allegato V possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2007.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato V.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Malattia di Aujeszky	Belgio	50 %	250 000
	Spagna	50 %	350 000
Febbre catarrale degli ovini	Spagna	50 %	4 900 000
	Francia	50 %	160 000
	Italia	50 %	1 300 000
	Portogallo	50 %	600 000
Brucellosi bovina	Spagna	50 %	3 500 000
	Irlanda	50 %	1 100 000
	Italia	50 %	2 000 000
	Cipro	50 %	95 000
	Polonia	50 %	300 000
	Portogallo	50 %	1 600 000
	Regno Unito ⁽¹⁾	50 %	1 100 000
Tubercolosi bovina	Spagna	50 %	3 000 000
	Italia	50 %	2 500 000
	Polonia	50 %	1 100 000
	Portogallo	50 %	450 000
Peste suina classica	Germania	50 %	800 000
	Francia	50 %	500 000
	Lussemburgo	50 %	35 000
	Slovenia	50 %	25 000
	Slovacchia	50 %	400 000
Leucosi bovina enzootica	Estonia	50 %	20 000
	Italia	50 %	400 000
	Lettonia	50 %	35 000
	Lituania	50 %	135 000
	Polonia	50 %	2 300 000
	Portogallo	50 %	225 000
Brucellosi ovina e caprina (B melitensis)	Grecia	50 %	650 000
	Spagna	50 %	5 000 000
	Francia	50 %	200 000
	Italia	50 %	4 000 000
	Cipro	50 %	120 000
	Portogallo	50 %	1 600 000
Poseidom ⁽²⁾	Francia ⁽³⁾	50 %	50 000

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Rabbia	Repubblica ceca	50 %	490 000
	Germania	50 %	850 000
	Estonia	50 %	925 000
	Lettonia	50 %	1 200 000
	Lituania	50 % territorio nazionale; 100 % aree di confine	600 000
	Ungheria	50 %	1 850 000
	Austria	50 %	185 000
	Polonia	50 %	4 850 000
	Slovenia	50 %	375 000
	Slovacchia	50 %	500 000
	Finlandia	50 %	112 000
Peste suina africana, peste suina classica	Italia	50 %	140 000
Malattia vescicolosa dei suini	Italia	50 %	120 000
Influenza aviaria	Belgio	50 %	66 000
	Repubblica ceca	50 %	74 000
	Danimarca	50 %	160 000
	Germania	50 %	243 000
	Estonia	50 %	40 000
	Grecia	50 %	42 000
	Spagna	50 %	82 000
	Francia	50 %	280 000
	Irlanda	50 %	59 000
	Italia	50 %	510 000
	Cipro	50 %	15 000
	Lettonia	50 %	15 000
	Lituania	50 %	12 000
	Lussemburgo	50 %	10 000
	Ungheria	50 %	110 000
	Malta	50 %	5 000
	Paesi Bassi	50 %	126 000
	Austria	50 %	42 000
	Polonia	50 %	87 000
	Portogallo	50 %	121 000
	Slovenia	50 %	32 000
	Slovacchia	50 %	21 000
	Finlandia	50 %	27 000
Svezia	50 %	130 000	
Regno Unito	50 %	275 000	
Totale			55 581 000

⁽¹⁾ Regno Unito unicamente per l'Irlanda del Nord.

⁽²⁾ Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Francia unicamente per Guadalupa, Martinica e Riunione.

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo per la prevenzione delle zoonosi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Salmonella	Belgio	50 %	660 000
	Repubblica ceca	50 %	330 000
	Danimarca	50 %	250 000
	Germania	50 %	175 000
	Estonia	50 %	27 000
	Grecia	50 %	60 000
	Spagna	50 %	2 000 000
	Francia	50 %	875 000
	Irlanda	50 %	175 000
	Italia	50 %	320 000
	Cipro	50 %	40 000
	Lettonia	50 %	60 000
	Ungheria	50 %	60 000
	Paesi Bassi	50 %	1 350 000
	Austria	50 %	80 000
	Polonia	50 %	2 000 000
	Portogallo	50 %	450 000
	Slovacchia	50 %	205 000
Totale			9 117 000

ALLEGATO III

Elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota applicata per i test rapidi e i test di discriminazione effettuati	Importo massimo (EUR)
TSE	Belgio	100 %	2 084 000
	Repubblica ceca	100 %	1 059 000
	Danimarca	100 %	1 680 000
	Germania	100 %	11 307 000
	Estonia	100 %	233 000
	Grecia	100 %	1 827 000
	Spagna	100 %	10 237 000
	Francia	100 %	24 815 000
	Irlanda	100 %	6 755 000
	Italia	100 %	3 375 000
	Cipro	100 %	348 000
	Lettonia	100 %	312 000
	Lituania	100 %	645 000
	Lussemburgo	100 %	146 000
	Ungheria	100 %	784 000
	Malta	100 %	90 000
	Paesi Bassi	100 %	5 112 000
	Austria	100 %	1 759 000
	Polonia	100 %	3 744 000
	Portogallo	100 %	2 115 000
	Slovenia	100 %	308 000
	Slovacchia	100 %	1 088 000
	Finlandia	100 %	839 000
	Svezia	100 %	2 020 000
Regno Unito	100 %	6 781 000	
Totale			89 463 000

ALLEGATO IV

Elenco dei programmi di eradicazione della BSE di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo in euro
BSE	Belgio	50 % abbattimento	50 000
	Repubblica ceca	50 % abbattimento	750 000
	Danimarca	50 % abbattimento	51 000
	Germania	50 % abbattimento	500 000
	Estonia	50 % abbattimento	98 000
	Grecia	50 % abbattimento	750 000
	Spagna	50 % abbattimento	713 000
	Francia	50 % abbattimento	50 000
	Irlanda	50 % abbattimento	800 000
	Italia	50 % abbattimento	150 000
	Lussemburgo	50 % abbattimento	100 000
	Paesi Bassi	50 % abbattimento	60 000
	Austria	50 % abbattimento	48 000
	Polonia	50 % abbattimento	328 000
	Portogallo	50 % abbattimento	305 000
	Slovenia	50 % abbattimento	25 000
	Slovacchia	50 % abbattimento	250 000
	Finlandia	50 % abbattimento	25 000
	Regno Unito	50 % abbattimento	347 000
	Total		

ALLEGATO V

Elenco dei programmi di eradicazione della scrapie di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Aliquota e importo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (in euro)
Scrapie	Belgio	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	99 000
	Repubblica ceca	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	107 000
	Germania	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	927 000
	Estonia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	13 000
	Grecia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	1 306 000
	Spagna	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	5 374 000
	Francia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	8 862 000
	Irlanda	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	629 000
	Italia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	3 076 000
	Cipro	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	2 200 000
	Lussemburgo	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	28 000
	Ungheria	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	332 000
	Paesi Bassi	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	543 000
	Austria	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	14 000
	Portogallo	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	716 000
	Slovenia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	83 000
	Slovacchia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	279 000
	Finlandia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	11 000
	Svezia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	6 000
	Regno Unito	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	9 178 000
	Totale		33 783 000